

**COMUNITA' MONTANA "SILANA"
SPEZZANO PICCOLO
COSENZA**

Allegato alla deliberazione consiliare
n. 1 del 3 gennaio 2002

STATUTO

INDICE

TITOLO I - Principi Generali

Art. 1 – Costituzione – Denominazione - Sede	Pag. 5
Art. 2 - Gonfalone – Stemma - Sigillo	Pag. 5
Art. 3 – Finalità – Ruolo - Funzioni della Comunità Montana	Pag. 5-7

TITOLO II - Compiti di programmazione

Art. 4 - Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico - Programmi annuali operativi di esecuzione	Pag. 7-8
Art. 5 - Regolamenti	Pag. 8

TITOLO III - Istituti di partecipazione

Art. 6 - Rapporti di cooperazione	Pag. 8
Art. 7 – Consultazione - Informazione	Pag. 9
Art. 8 - Albo Pretorio	Pag. 9

TITOLO IV - Ordinamento

Art. 9 - Organi	Pag. 9
Art. 10 - Il Consiglio	Pag. 9
Art. 11 - Durata del Consiglio e permanenza in carica dei Consiglieri	Pag. 9-10
Art. 12 - Competenza del Consiglio	Pag.10-11
Art.13 - La Giunta Esecutiva	Pag.11
Art. 14 - Elezione degli organi esecutiviPag. 11-12
Art. 15 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva	Pag. 12
Art. 16 - Il Presidente della Giunta Esecutiva	Pag. 13
Art. 17 - Il Vice Presidente della Giunta Esecutiva	Pag. 13
Art. 18 - Indennità di carica	Pag. 13
Art. 19 - Sfiducia costruttiva	Pag. 13
Art. 20 - Commissioni Consiliari permanenti	Pag. 14
Art. 21 - Gruppi Consiliari	Pag. 14
Art. 22 - Conferenza dei Capigruppo	Pag. 14

Art. 23 - Conferenza dei Sindaci	Pag. 14
Art. 24 - Riunioni di Consiglio	Pag. 14
Art. 25 - Sedute straordinarie	Pag. 14
Art. 26 - Convocazione del Consiglio della Comunità Montana	Pag. 15
Art. 27 - Adunanze di prima e seconda convocazione	Pag. 15
Art. 28 - Nuove proposte di deliberazione	Pag. 15
Art. 29 - Deposito delle proposte di deliberazione	Pag. 15
Art. 30 - Sedute pubbliche e segrete	Pag. 15
Art. 31 - Deliberazioni	Pag. 15-16
Art. 32 - Astensioni	Pag. 16
Art. 33 - Processi verbali delle deliberazioni.	Pag. 16
Art. 34 - Controllo sugli atti	Pag. 16

TITOLO V - Uffici e personale

Art. 35 - Organizzazione degli uffici e del personale	Pag. 17
Art. 36 - Sanzioni e procedure disciplinari	Pag. 17
Art. 37 - Stato giuridico e trattamento economico del personale	Pag. 17
Art. 38 - Estensione di disciplina	Pag. 18
Art. 39 - Segretario Generale	Pag. 18
Art. 40 - Funzioni	Pag. 18
Art. 41 – Dirigenti.....	Pag. 18
Art. 42 - Direzione di aree funzionali	Pag. 18-19
Art. 43 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale	Pag. 19
Art. 44 - Incarichi mediante comando, scavalco o contratto a tempo determinato.	Pag. 19

TITOLO VI - Servizi

Art. 45 - Servizi pubblici comunitari	Pag. 19
Art. 46 - Contratti	Pag. 20

TITOLO VII - Contabilità e finanza

Art. 47 - Ordinamento finanziario e contabile	Pag.	20
Art. 48 - Revisione contabile Pag.	20
Art. 49 - Tesoreria	Pag.	20
Art. 50 - Azione di responsabilità Pag.	20
Art. 51 - Spese legali Pag.	20-21

TITOLO VIII - Disposizioni finali

Art. 52 - Deliberazione sullo Statuto Pag.	21
Art. 53 - Approvazione Pag.	21
Art. 54 - Entrata in vigore Pag.	21
Art. 55 - Revisione dello Statuto Pag.	21
Art. 56 - Rinvio Pag.	21

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Costituzione - Denominazione - sede

1- In attuazione dell'art. 4 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dell'art. 27 della Legge 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi della Legge Regionale 19 Marzo 1999 n.4, tra i Comuni di Aprigliano, Bocchigliero, Celico, Lappano (parte), Pedace, Pietrafitta, Rovito, San Pietro in Guarano, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace, Spezzano Sila e Spezzano Piccolo è costituita la Comunità Montana, denominata "Silana".

Essa ha sede in Spezzano Piccolo.

2- I suoi Organi si riuniscono nella sede, ma possono essere convocati e riuniti in luoghi diversi, allo scopo di assicurare la presenza dell'Ente in tutto il territorio.

3- La Comunità Montana è Ente locale dotato di autonomia statutaria, da esercitarsi nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, della Regione e dal presente Statuto.

4- La Comunità Montana ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

Gonfalone - Stemma - Sigillo

1- La Comunità Montana ha un proprio stemma, un proprio gonfalone, un sigillo recante il suo stemma, adottati in conformità alle disposizioni vigenti.

Negli atti e nel sigillo essa si identifica con il nome "Comunità Montana Silana" e con lo stemma dell'Ente.

2- Nelle cerimonie, nelle ricorrenze ed in altre manifestazioni pubbliche, è esibito il gonfalone dell'Ente.

3- Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi e le modalità di concessione in uso ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio della Comunità Montana.

Art. 3

Finalità - Ruolo - Funzioni della Comunità Montana

La Comunità Montana:

1- Cura unitariamente gli interessi della collettività locale, promuove lo sviluppo ed il riequilibrio sociale, civile, culturale, economico e produttivo del proprio territorio, garantendo servizi volti a favorire una migliore qualità della vita ed un'adeguata sicurezza sociale, in stretto rapporto di collaborazione con i Comuni membri e con altri soggetti pubblici e privati, ispirandosi ai principi stabiliti dall'art. 4 della Carta Europea dell'Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

2- Promuove e predispone in favore delle popolazioni residenti, riconoscendo ad esse le funzioni di servizio a presidio del territorio, gli strumenti idonei a compensare le condizioni di disagio dell'ambiente montano ed, in particolare, ad impedire lo spopolamento del territorio ed il conseguente depauperamento dei nuclei familiari, delle unità produttive e dei servizi civili e sociali, valorizzando ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona, nel quadro di una economia montana integrata.

3- Svolge le funzioni ed i servizi ad essa attribuiti dalle leggi dello Stato, della Regione e quelli ad essi delegati dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri soggetti operanti sul territorio.

In particolare:

- 1) programma e gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato e dalla Regione
- 2) promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali per come previsto dalle leggi in materia;

- 3) tutela e valorizza i prodotti, le testimonianze e le tradizioni locali, anche in convenzione con enti ed associazioni operanti sul territorio, organizzando e partecipando a mostre, fiere, mercati ed incontri promozionali;
- 4) promuove politiche attive per il lavoro mediante la realizzazione di servizi di informazione, di orientamento ed assistenza tecnica volti all'incremento dell'occupazione in generale ed all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, in particolare;
- 5) promuove, favorisce e coordina iniziative pubbliche e private, volte alla valorizzazione delle risorse ed al riequilibrio del proprio territorio, attraverso interventi di:
 - a) esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana;
 - b) realizzazione e miglioramento del sistema viario interpodereale, acquedottistico, rurale ed irriguo e dei servizi civili;
 - c) sistemazione idraulico-forestale e difesa del suolo, forestazione protettiva e produttiva, gestione del demanio forestale regionale, sostegno all'agricoltura ed alla zootecnia;
 - d) salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente montano;
 - e) assistenza e collaborazione a soggetti pubblici e privati per attivazione ed utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- 6) favorisce la costituzione di cooperative nei settori ricompresi nei suoi compiti istituzionali e promuove forme di collaborazione con associazioni senza scopo di lucro;
- 7) può affidare di volta in volta, ad altri enti operanti sul territorio, ed in possesso di capacità e valida struttura organizzativa, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni;
- 8) sostituisce, nell'esecuzione di opere, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della Legge 03/12/1971, n. 1102;
- 9) ai sensi dell'art. 9 della citata legge, può acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani, per destinarli alla formazione di parchi, prati, pascoli o riserve naturali e può espropriare gli stessi terreni e quelli di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi precisati;
- 10) verifica che le opere previste dall'art. 2), lettera a) della legge 03/12/1971, n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della Comunità Montana, non siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo;
- 11) promuove, attraverso la consultazione e l'informazione, la partecipazione degli enti, delle forze sociali, economiche, e delle associazioni operanti sul territorio, al processo di formazione del piano pluriennale di sviluppo socio- economico;
- 12) per l'esercizio associato e coordinato di funzioni e servizi determinati, può stipulare con le Amministrazioni dello Stato, con i Comuni, con la Regione, con la Provincia, con altre Comunità Montane e con altri enti pubblici e privati, apposite convenzioni e costituire consorzi, secondo le modalità di cui agli artt. 24-25 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - per la definizione e l'attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, può promuovere accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 13) può costituire, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali ed istituzioni, secondo quanto previsto dalla legge;
 - può costituire e partecipare a società consortili miste di capitali e ad altri tipi di società previste nel codice civile, in posizione, sia maggioritaria che minoritaria;
 - può costituire consorzi e stipulare convenzioni anche con Comuni non compresi nel proprio territorio e con altri enti locali;
- 14) promuove, anche d'intesa con gli enti locali, con le istituzioni ed associazioni sanitarie e sociali, servizi di assistenza alle persone indigenti, anziane, ai disabili e portatori di handicap, alle categorie più deboli, con

interventi diretti, ovvero, favorendo e sostenendo, anche con incentivi finanziari, la nascita e la crescita di istituzioni, di associazioni di volontariato e di cooperative tra giovani;

- 15) promuove forme di collaborazione attraverso scambi culturali, gemellaggi, incontri di studio, convegni, etc., con altre realtà istituzionali regionali e nazionali e, previa le superiori autorizzazioni, con realtà istituzionali internazionali, allo scopo di incentivare l'interscambio di conoscenza e di esperienze lavorative e professionali, di sostenere e potenziare le attività commerciali, economiche e produttive della zona, favorendo nuove opportunità di mercato ai prodotti locali e di promuovere nuovi rapporti sociali e culturali soprattutto tra giovani;
- 16) aderisce all'UNCEM - Unione Nazionale Comuni - Comunità - Enti Montani, ed alle altre associazioni autonomistiche. Partecipa agli organi ed alle attività statutarie, in sede nazionale e regionale, anche con il proprio personale e con oneri a carico del proprio bilancio. Versa le quote associative con le modalità stabilite dalle Associazioni.
- 17) favorisce la fusione di tutti o parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio;
- 18) Su delega dei Comuni facenti parte della Comunità Montana Silana può essere istituita la figura del Difensore Civico la cui nomina e funzione è demandata ad apposito regolamento.

TITOLO II COMPITI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 4 Piano pluriennale di sviluppo socio-economico Programmi annuali operativi di esecuzione

La Comunità Montana è soggetto di programmazione regionale.

Concorre e partecipa alla concertazione programmatica tra il livello regionale e quello locale, per l'attuazione degli interventi previsti per le aree interne, e per gli interventi specifici da finanziarsi con il Fondo Speciale per la Montagna di cui alla legge 31/01/1994, n. 97 e con le provvidenze CEE.

Raccoglie e coordina le proposte avanzate dagli enti locali, ai fini di un loro organico inserimento nei piani e programmi provinciali, regionali, nazionali e della CEE.

La Comunità Montana predispone ed adotta il Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico.

Il Piano è lo strumento di programmazione che la Comunità Montana elabora in armonia con i piani ed i programmi regionali e provinciali. Esso viene realizzato mediante programmi annuali operativi.

Esso deve raccordarsi con gli strumenti contabili di programmazione previsti dalla legge.

Sono strumenti di programmazione:

- il Piano Pluriennale di sviluppo socio economico
- i Programmi annuali operativi
- i documenti programmatori contabili e finanziari

previsti dalla legge.

Il Regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il Bilancio di previsione annuale ed il programma annuale operativo e tra il Bilancio Pluriennale ed il Piano di sviluppo socio-economico.

Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l'utilizzo delle risorse disponibili per la sua attuazione.

Il Piano individua i riferimenti normativi, le risorse finanziarie e gli strumenti idonei alla realizzazione delle opere e degli interventi nell'intero territorio della Comunità Montana.

Al Piano si raccordano, e costituiscono variante dello stesso, gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa CEE, statale e regionale, affidati alla competenza della Comunità Montana nel periodo di riferimento.

Le indicazioni urbanistiche del Piano concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia.

Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale; al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità.

Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, ovvero conferma o aggiorna quello già adottato.

La Giunta Esecutiva predispose il piano di sviluppo valutando le indicazioni degli strumenti urbanistici comunali, del piano territoriale provinciale e del programma regionale di sviluppo.

Il Consiglio comunitario, prima di adottare il piano, decide tutte le iniziative volte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate, degli enti operanti nella zona e delle forze politiche, sociali ed economiche, assicurando adeguate forme di pubblicità e di informazione.

Il Piano, deliberato dal Consiglio, viene affisso per trenta giorni all'Albo Pretorio della Comunità Montana e di quello di ciascun Comune montano. Eventuali ricorsi ed osservazioni devono essere presentati alla Comunità Montana entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Il Consiglio, esaminati i ricorsi e le osservazioni ed, eventualmente, rielaborato il Piano, lo trasmette alla Provincia, per l'esame e l'approvazione, unitamente a tutti gli atti relativi alle osservazioni ed ai ricorsi.

Il Consiglio Provinciale esamina per l'approvazione lo strumento programmatico entro 120 giorni dal suo ricevimento; trascorso tale termine il piano si intende approvato.

Nel caso di approvazione condizionata, la Comunità Montana invierà alla Provincia i provvedimenti di adeguamento entro e non oltre 60 giorni; la definitiva approvazione del piano dovrà essere pronunciata dal Consiglio provinciale entro 60 giorni dal ricevimento degli atti comunitari.

La procedura di cui ai precedenti commi si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

Art. 5 Regolamenti

La Comunità Montana adotta regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto.
I regolamenti già approvati e che non sono in contrasto con il presente Statuto restano in vigore.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6 Rapporti di cooperazione

Per i propri fini istituzionali, la Comunità Montana favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe e con gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio, con organismi ed associazioni di volontariato e senza fini di lucro e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Paesi della CEE.

Art. 7
Consultazione - Informazione

La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla propria attività, la consultazione dei Comuni membri, degli altri soggetti e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi e per una più efficace azione programmatoria; favorisce, anche con incentivi finanziari, la formazione e l'attività di organizzazioni di volontariato, di associazioni che perseguono, senza fini di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.

Il diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi, il diritto di accesso e di informazione, i rapporti economici con i privati, le forme di consultazione sono disciplinati con appositi regolamenti.

Art. 8
Albo Pretorio

La Comunità Montana ha un Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti e delle informazioni che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Il Segretario Generale è responsabile delle pubblicazioni degli atti previsti dalla legge e può conferire ad altro dipendente il compito di certificazione delle pubblicazioni.

TITOLO IV
ORDINAMENTO

Art. 9
Organi

Sono Organi della Comunità Montana:

- a) il Consiglio
- b) la Giunta Esecutiva
- c) il Presidente della Giunta Esecutiva
- d) il Presidente del Consiglio**

Le modalità di elezione, i compiti e le funzioni di cui al punto d), verranno disciplinate dal regolamento del Consiglio.

Art. 10
Il Consiglio

Il Consiglio è composto da Sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni partecipanti, nominati dai rispettivi Consigli Comunali con il sistema del voto limitato, nel numero di tre componenti per i Comuni fino a 15.000 e 6 per i Comuni con popolazione superiori. Possono essere nominati anche gli assessori esterni.

I componenti del consiglio cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi consigli comunali, continuano ad esercitare il proprio mandato fino alla nomina dei successori, **salvo i casi di scioglimento a norma dell'art. 143 del D.lgs. n° 267/2000.**

Art.11
Durata del Consiglio e permanenza
in carica dei consiglieri

Il Consiglio della Comunità Montana dura in carica sino all'insediamento di quello successivo, conseguente al rinnovo dei Consigli comunali alla tornata elettorale ordinaria.

Continuano a far parte del rinnovato Consiglio i rappresentanti di quei Comuni che non siano stati interessati dalla consultazione ordinaria.

A ciascuna tornata elettorale ordinaria il Consiglio comunitario provvede, alla convalida degli eletti nelle persone dei Consiglieri nominati dai Consigli Comunali rinnovati e, con atto ricognitivo, alla conferma degli altri componenti il Consiglio Comunitario.

Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla elezione degli Organi secondo le modalità di cui al successivo art. 14.

Il Consigliere della Comunità Montana decaduto o dimissionario, resta comunque in carica sino alla nomina del suo successore.

Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive ordinarie del Consiglio senza giustificato motivo, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio della Comunità Montana, previa contestazione da parte del Presidente **del Consiglio**, da comunicarsi all'interessato, con Raccomandata A.R., entro 10 giorni dalla convocazione del Consiglio. La deliberazione consiliare di dichiarazione della decadenza viene comunicata al Sindaco del Comune di appartenenza per la sostituzione del Consigliere dichiarato decaduto. Eventuali, ulteriori modalità sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.

Per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 aprile 1988, n. 154 e successive modifiche e integrazioni.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, dagli enti e dalle aziende dipendenti dalla stessa, ogni notizia ed informazione in loro possesso, utile al loro mandato.

Essi sono tenuti al segreto ed alla riservatezza, nei casi stabiliti dalla legge.

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione posta a deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 12 Competenze del Consiglio

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo della Comunità Montana. Esso ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) Elezione del Presidente del Consiglio;

b) Elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva;

c) Statuto dell'ente e altre attività statutarie;

d) Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti e conti consuntivi, piano pluriennale di sviluppo socio-economico, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;

e) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

f) Assunzione di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi. Partecipazione a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche o degli enti dipendenti, sovvenzionati, o sottoposti a vigilanza;

i) Assunzione di mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari;

l) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi per oltre un triennio escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) Acquisti ed alienazioni immobiliari, relativi permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari;

- n) Definizione degli indirizzi e criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni;
- o) Convenzioni tra le Comunità Montane e tra Comunità, Regioni, altri enti locali ed enti pubblici e privati, costituzione e modificazione di forme associative, per la gestione di attività e servizi;
- p) Istituzione di Commissioni Consiliari;
- q) Elezione del revisore dei conti e determinazione del compenso;
- r) Attribuzione ed adeguamento dell'indennità di presenza o di funzione ai Consiglieri ed ai membri delle Commissioni;
- s) Deliberazione dell'eventuale esercizio provvisorio;
- t) Ogni altro atto attribuito dalle leggi alla sua competenza.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 13 La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente e da n. **massimo 10 Assessori**. Le funzioni di Vice-Presidente sono attribuite dal Presidente ad uno degli Assessori.

Art. 14 Elezione degli Organi esecutivi

L'elezione del Presidente del Consiglio avviene per come previsto dall'art. 5, comma 2 del presente Statuto.

L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente le designazioni del Presidente e degli Assessori.

Le elezioni di cui al comma 1 sono effettuate nella seduta in cui il Consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date.

La convocazione del Consiglio di insediamento per la elezione di cui al comma 1 è disposta dal consigliere più anziano seconda l'età, che presiede la seduta. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.

Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le modalità fissate dalla Legge e **dal presente Statuto**.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente o di oltre la metà dei suoi componenti decade l'intera Giunta.

Il nuovo Presidente e la nuova Giunta sono eletti con le procedure e nei termini previsti nel presente articolo, entro 60 giorni dalla data della vacanza, pena lo scioglimento del Consiglio.

La convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva, nei casi di dimissione o decadenza del Presidente o di oltre metà dei componenti la Giunta, è disposta e presieduta dal Presidente **del Consiglio**.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, **il Presidente della Giunta**.

La surroga di uno o più componenti la Giunta, cessati per qualsiasi causa, deve avvenire nella prima seduta del Consiglio comunitario successivo alla vacanza.

Le dimissioni, da Consigliere Comunitario, sono irrevocabili; non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta che il Consiglio Comunale interessato adotta la relativa surrogazione.

Il membro dimissionario o decaduto resta in carica fino all'elezione del successore.

Il Consiglio, convalida la nomina del nuovo Consigliere che assume in pieno tutte le proprie funzioni.

Gli Assessori possono essere revocati dal Consiglio su proposta motivata del Presidente, comunicata all'interessato almeno 10 giorni prima della seduta.

Il Presidente e la Giunta Esecutiva, in caso di cessazione dal mandato, restano in carica fino alla elezione dei nuovi organi, ovvero fino all'insediamento del Commissario.

Art. 15 **Attribuzioni della Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario Generale, dei Dirigenti o Responsabili dei servizi.

Essa riferisce annualmente sulla propria attività al Consiglio, di cui attua gli indirizzi generali e nei cui confronti svolge attività propositiva e di impulso.

Può adottare, in via d'urgenza, deliberazioni con i poteri del Consiglio, relativamente alle variazioni di Bilancio, salvo ratifica da parte del Consiglio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 175 del T.U. Enti Locali 2000.

Predisporre lo schema di bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale.

Propone al Consiglio la misura del contributo finanziario annuale a carico dei Comuni membri. In caso di mancato pronunciamento, si intende confermata la misura in vigore.

Ha competenza sulle liti attive e passive.

Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione della Comunità Montana, raggruppati per settori omogenei; sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti dei loro assessorati.

Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente per gli atti dei loro assessorati, ove non risultino attribuiti alla responsabilità dei Dirigenti o Responsabili dei Servizi.

La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza con la presenza del 50 più uno dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. E' vietata l'acquisizione non autorizzata dei processi verbali della Giunta.

Le delibere della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 16
Il Presidente della Giunta Esecutiva

Il Presidente della Giunta Esecutiva è il legale rappresentante dell'ente. Egli esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Convoca e presiede la Giunta esecutiva, predisponendone l'ordine del giorno; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni.

Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Coordina l'attività degli assessori al fine di assicurare unità di indirizzo politico- amministrativo.

Può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri nei casi e nelle forme previste dalla legge.

Art. 17
Il Vice Presidente della Giunta esecutiva

E' istituita la carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva, che viene attribuita dal Presidente ad uno degli Assessori.

Egli sostituisce il Presidente ed assume anche le funzioni di rappresentante legale dell'ente, nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

Art. 18
Indennità di funzione

Al Presidente della Giunta Esecutiva, al Vice Presidente, ai componenti della Giunta compete l'indennità di funzione, nonché il rimborso delle spese sostenute per il loro mandato, in misura pari a quella disposta per legge.

Ai componenti del Consiglio ed ai membri delle Commissioni consiliari permanenti compete un'indennità di presenza o di funzione, oltre al rimborso di spese sostenute per il loro mandato, in misura pari a quella stabilita, per legge, per i Consiglieri Comunali di pari popolazione montana.

Le modifiche ed integrazioni disposte dalla legge per gli Amministratori ed i Consiglieri dei Comuni di pari popolazione, si applicano agli Amministratori ed ai Consiglieri della Comunità Montana.

Art. 19
Sfiducia costruttiva

Il Presidente della Giunta Esecutiva e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di una nuova Giunta.

La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contestuale elezione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 20
Commissioni Consiliari

Il Consiglio, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale di Commissioni consiliari.

Il Regolamento ne disciplina le elezioni, il numero dei componenti, le funzioni, l'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 21
Gruppi Consiliari

In seno al Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari.

Entro 10 giorni dalla convalida, ogni consigliere deve comunicare alla Segreteria dell'ente l'adesione ad un Gruppo Consiliare.

I Consiglieri che non vi provvedono, si intendono assegnati al Gruppo misto.

I Gruppi Consiliari, entro 10 giorni, devono esprimere i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta alla segreteria dell'ente. In mancanza, è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età, anche ai fini degli adempimenti di legge.

Il Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei gruppi consiliari.

Art. 22
Conferenza dei capigruppo

E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente della Comunità Montana o da un suo delegato.

La Conferenza viene consultata per l'organizzazione dei lavori consiliari.

Art. 23
Conferenza dei Sindaci

Al fine di realizzare momenti di coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali alle attività della Comunità Montana, è istituita la Conferenza dei Sindaci, formata dai Sindaci o loro delegati di ciascun Comune membro della Comunità. Essa è presieduta dal Presidente della Comunità Montana. Si riunisce ogni qualvolta esigenze di consultazione lo richiedano.

Apposito Regolamento ne disciplina il funzionamento.

Art. 24
Riunioni di Consiglio

Il Consiglio della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione.

Art. 25
Sedute straordinarie

Il Consiglio della Comunità Montana si riunisce in via straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno, **su richiesta** del Presidente della Giunta Esecutiva o di un quinto dei Consiglieri in carica.

Art. 26
Convocazione del Consiglio della Comunità Montana

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente **del Consiglio**, con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli argomenti, da inviarsi con raccomandata almeno cinque giorni prima della data della seduta.

In caso di urgenza, detto termine è ridotto a 24 ore, su convocazione telegrafica.

L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta ordinaria o straordinaria del Consiglio della Comunità Montana, sotto la responsabilità del Segretario Generale, è pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Art. 27
Adunanze di prima e seconda convocazione

Il Consiglio della Comunità Montana Silana è convocato in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione non può effettuarsi prima di 48 ore.

Per ogni ulteriore adempimento si rimanda al regolamento del Consiglio Comunitario.

Art. 28
Nuove proposte di deliberazione

I Consiglieri non possono deliberare alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

Art. 29
Deposito delle proposte di deliberazione

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio, se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati depositati almeno ventiquattro ore prima presso la Segreteria Generale.

Art. 30
Sedute pubbliche e segrete

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con motivata deliberazione, sia altrimenti stabilito.

La seduta non è pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.

Chi presiede l'adunanza dei Consigli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Art. 31
Deliberazioni

I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta o per alzata di mano od a mezzo di sistemi elettronici.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze diverse stabilite dalla legge.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Il verbale delle adunanze deve contenere il numero dei Consiglieri presenti alla votazione e votanti sui singoli oggetti, con l'indicazione dei nomi di quelli astenuti e di quelli contrari (se motivati).

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri, resa obbligatoria in caso di scrutinio segreto, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le deliberazioni del Consiglio, comportanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si hanno come non avvenute, ove non facciano espressa menzione della revoca o della modificazione.

Art. 32 Astensioni

Il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso gli organismi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti di opere nell'interesse degli organismi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Art. 33 Processi verbali delle deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario dell'ente e devono indicare sinteticamente i punti principali della discussione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, il sistema di votazione.

I processi verbali sono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario Generale.

Ogni membro ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

E' consentita la registrazione delle sedute con idonee apparecchiature, con le modalità che saranno stabilite con il Regolamento delle Sedute Consiliari.

Art. 34 Controllo sugli atti

Per quanto riguarda il controllo sugli atti e sugli organi della Comunità Montana si applicano le norme previste **dalla Legge per i Comuni e le Province**.

In caso di scioglimento del Consiglio Comunitario, si procede, secondo quanto analiticamente stabilito dalla **Legge**.

Il Commissario provvede all'insediamento del nuovo Consiglio Comunitario entro 10 giorni dall'acquisizione di tutti gli atti di nomina dei rappresentanti dei Comuni, esecutivi a termini di legge.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Art. 35 Organizzazione degli uffici e del personale

L'organizzazione degli Uffici e dei servizi della Comunità Montana si attua in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione nonché secondo principi di professionalità e di responsabilità della dirigenza.

La Comunità Montana riconosce determinante, per il razionale proseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale e culturale dei propri dipendenti, promuovendone e favorendo forme di qualificazione e specializzazione, nei limiti delle risorse previste a tali fini in Bilancio.

Lo svolgimento dell'attività amministrativa è informato al principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e quelli di gestione amministrativa attribuiti ai Dirigenti o Responsabili dei Servizi.

La Comunità Montana provvede con appositi regolamenti a disciplinare:

- a) la specifica organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) la dotazione organica del personale nelle varie qualifiche;
- c) la responsabilità gestionale dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici e dei servizi per l'attuazione degli obiettivi proposti dagli organi dell'ente nonché le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Generale della Comunità Montana i dirigenti ed i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- d) le modalità di conferimento della titolarità degli uffici.

Art. 36 Sanzioni e procedure disciplinari

Le violazioni da parte dei lavoratori dei doveri disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'infrazione danno luogo ai procedimenti ed alle sanzioni disciplinari ivi previste.

Art. 37 Stato giuridico e trattamento economico del personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti della Comunità Montana è disciplinato in base ad accordi collettivi nazionali e dal Regolamento dell'ente.

Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali del personale.

La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato e da contratti nazionali di categoria.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da esperti, interni o esterni all'ente, dotati di qualificata competenza in relazione alle prove concorsuali e presiedute dal Dirigente o dal responsabile dell'Ufficio del Servizio dei rispettivi settori, ed, in mancanza, dal Segretario Generale.

Il Presidente può autorizzare i dipendenti dell'ente allo svolgimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di comandi o scavalchi, presso la Regione, altri Enti Locali ed organismi pubblici, su richiesta degli stessi, secondo le modalità fissate da apposito Regolamento.

Art. 38
Estensione di disciplina

Le norme del presente Statuto relative agli Uffici ed al personale della Comunità Montana si applicano anche agli Uffici ed al personale degli enti dipendenti e dei Consorzi, di cui la Comunità Montana è parte, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

Art. 39
Segretario Generale

La Comunità Montana ha un Segretario Generale.

Il suo stato giuridico-economico è disciplinato dai contratti nazionali e da Regolamento.

Art. 40
Funzioni

Le funzioni e le competenze del Segretario Generale sono disciplinate dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 41
Dirigenti

Le attribuzioni dei dirigenti concernono la gestione amministrativa per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi della Comunità Montana, cui spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

Spettano ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi e di aree funzionali; i compiti che la legge e lo Statuto non riservino espressamente alla Giunta ed al Presidente: l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, secondo le competenze dei rispettivi settori; la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; la stipulazione dei contratti.

I dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza della gestione e dell'imparzialità amministrativa.

Partecipano ad organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno all'amministrazione e possono rappresentare la Comunità Montana in enti, aziende e società a partecipazione comunitaria.

Provvedono al miglior utilizzo del personale assegnato alla struttura, alla distribuzione ad esso degli affari e adottano i provvedimenti di mobilità interna alla struttura in posti di pari qualifica funzionale o in caso di particolari e temporanee esigenze di servizio in posti superiori alla qualifica posseduta o immediatamente inferiori alla stessa.

Rilasciano attestazioni, certificazioni, comunicazioni conseguenti ad atti d'ufficio già esistenti o a deliberazioni esecutive.

Tutte le competenze richiamate nel presente articolo in assenza di posizioni dirigenziali sono attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 42
Direzione di aree funzionali

Gli incarichi di direzione delle aree funzionali, da individuare con il regolamento degli uffici e dei servizi, sono conferite a tempo determinato dal Segretario Generale ai dirigenti o responsabili degli uffici e dei servizi appartenenti alla massima qualifica delle posizioni organizzative. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al

conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti.

L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente o dal responsabile e del servizio risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

Art. 43

Collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento organico del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, **secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.**

Art. 44

Incarichi mediante comando, scavalco o contratto a tempo determinato

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale, valgono le disposizioni contrattuali o di legge in vigore al momento dell'applicazione.

TITOLO VI SERVIZI

Art. 45

Servizi pubblici comunitari

La Comunità Montana, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità territoriale.

La Comunità Montana gestisce i servizi pubblici di competenza in una delle seguenti forme, in attuazione dell'art. 3 del presente Statuto:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale;
- d) a mezzo di istituzioni;
- e) a mezzo di società di capitali o cooperative;
- f) a mezzo di consorzi;
- g) a mezzo di convenzioni.

Art. 46
Contratti

Il Consiglio, approva, un apposito Regolamento dei Contratti, negli stessi termini previsti per l'approvazione dello Statuto..

TITOLO VII
CONTABILITA' E FINANZA

Art. 47
Ordinamento finanziario e contabile

L'ordinamento finanziario e l'ordinamento contabile della Comunità Montana sono riservati alle leggi dello Stato, della Regione ed al Regolamento di contabilità.

Art. 48
Revisione contabile

Il Consiglio della Comunità Montana elegge un revisore contabile a cui è riservata l'attività di revisione contabile, scelto tra gli iscritti nell'elenco dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Consiglio, con il Regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio di revisore e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali della legge e del presente Statuto.

L'incarico viene disciplinato da apposito atto di convenzione, in cui viene fissato anche il compenso.

Art. 49
Tesoreria

La Comunità Montana ha un tesoriere.

La Tesoreria viene affidata ad Istituti di credito a rilevanza nazionale, previo regolare gara di appalto. Il Consiglio nell'indire la stessa disciplina i contenuti obbligatori del capitolato di appalto e la durata.

Art. 50
Azione di responsabilità

L'azione di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto in conformità alle statuizioni di legge.

La responsabilità degli amministratori e del personale della Comunità Montana è personale e non si estende agli eredi.

Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità di copertura dei rischi connessi all'espletamento del mandato degli Amministratori, ed allo svolgimento delle funzioni del Segretario, dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi.

Art. 51
Spese legali

La Comunità Montana, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo amministratore, del Segretario Generale o di altro suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio o all'adempimento dei

compiti d'ufficio, in conformità alle direttive emanate dagli organi competenti, assume a suo carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento. Il patrocinatore legale incaricato dell'assistenza in giudizio dovrà essere di comune godimento.

In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente recupererà dall'amministratore o dipendenti tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 Deliberazione sullo Statuto

Lo Statuto e la sua eventuale revisione sono deliberati con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 53 Approvazione

Lo Statuto approvato dal Consiglio **viene pubblicato presso l'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi e inviato, contestualmente, ai Comuni facenti parte della Comunità Montana Silana per la pubblicazione ai rispettivi albi. Dopo la pubblicazione è inviato alla Regione Calabria per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ed inviato, successivamente, al Ministero dell'Interno.**

Art. 54 Entrata in vigore

Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Da tale momento cessa l'applicazione dello Statuto vigente.

Art. 55 Revisione dello statuto

Nessuna revisione dello Statuto può essere deliberata se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica.

Le proposte di revisione respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate prima di un anno.

La revisione dello Statuto è ammessa al di fuori di alcun termine per effettive esigenze di adeguamento a sopravvenute leggi statali e regionali.

Le disposizioni di legge modificative o integrative delle norme del presente Statuto, sono immediatamente applicabili ed efficaci, nelle more della loro introduzione nello Statuto, nel rispetto della gerarchia delle fonti.

Art. 56 Rinvio

Sino a quando non entreranno in vigore il presente Statuto ed i regolamenti previsti, continueranno ad applicarsi le norme statutarie e regolamentari vigenti, in quanto compatibili.

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nei suoi regolamenti si applicano le vigenti norme statali, regionali, nonché le altre disposizioni in vigore per i Comuni e le Province, in quanto compatibili alla Comunità Montana con le leggi vigenti.

Sino alla elezione del Presidente del Consiglio le funzioni sono svolte dal Presidente della Giunta Esecutiva.